



Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 5 aprile 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

² Il «passo di un semirimorchio» è la distanza tra il centro del perno di aggancio e il primo asse del semirimorchio. Per semirimorchi a più assi, il passo totale viene calcolato come nel capoverso 1.

Art. 95 cpv. 1 lett. d^{bis} e l^{bis}

¹ Fatti salvi i pesi nel traffico internazionale, il peso totale massimo ammesso ammonta a:

	tonnellate
d ^{bis} . per gli autobus a due assi	19,50

^{1bis} Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere d, e, f e j a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t. Sono considerati a propulsione alternativa i veicoli alimentati, almeno parzialmente, da una delle seguenti fonti di energia:

- elettricità;
- idrogeno;
- gas naturale, incluso il biogas;
- gas di petrolio liquefatto; o

¹ RS 741.41

- e. energia meccanica immagazzinata o prodotta a bordo, incluso il calore residuo.

Art. 182 cpv. 1 lett. b e c nonché 2

¹ Le dimensioni dei rimorchi non devono superare:

	metri
b. distanza tra il perno di aggancio e l'estremità posteriore del semirimorchio	12,00
c. distanza tra il perno di aggancio e qualsiasi punto dell'estremità anteriore del semirimorchio	2,04

² I semirimorchi appositamente equipaggiati per il trasporto di container e contenitori analoghi lunghi 45 piedi possono superare la lunghezza ammessa di cui al capoverso 1 lettera b al massimo di 0,15 m (art. 65 cpv. 4 ONC²).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 7 maggio 2017.

5 aprile 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS 741.11